

11
DISEGNO DI LEGGE N. 54

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 238/A IV Legislatura

D.D.L. " Norme per la disciplina del tratta-
mento giuridico ed economico del per-
sonale regionale per il triennio 85-87.
(Accordo nazionale del 12/2/87).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 31/7/87. 

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 12484/87 del 20-7-87

Oggetto: Schema d.d.l. "Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio '85-'87. (Accordo nazionale del 12/2/87)".

Assessorato proponente : Assessorato al Personale
Previsione di spesa : /
Copertura finanziaria : indicata
Vistata dal Settore Ragioneria : /
Osservazioni pervenute : nessuna
Esaminato con l'Assessorato proponente : 23.7.87
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : /
Articoli modificati : /

R E L A Z I O N E

In merito allo schema di d.d.l., che è stato oggetto di un primo esame con il dirigente che ne ha curato la stesura, questo Ufficio formula alcuni suggerimenti, tenendo conto che sullo schema deve essere avviato dal competente Assessorato al Personale il confronto con i Sindacati e che devono essere risolti i problemi politici, sorti anche a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti in merito all'accordo contrattuale.

Si suggerisce di riportare nell'ambito dell'art. 1 "Finalità" il contenuto dell'art. 63 perchè siano evidenziati nello stesso articolo tutti i destinatari della legge regionale.

L'Ufficio "informazioni e reclami", di cui all'art. 23, se collocato nell'ambito del Settore Personale, assumerebbe la configurazione di un ufficio reclami del personale regionale; dovendo, invece, secondo lo spirito dell'iniziativa, facilitare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture regionali, l'ufficio dovrebbe essere collocato nell'ambito della Presidenza,

L'attività dell'ufficio, infatti, si concretizza in un controllo, anche se indiretto, sull'attività e il funzionamento degli uffici degli Assessorati, attribuzione questa propria del Presidente della Giunta Regionale che a norma di Statuto (art. 51 lett. f) "soprintende agli uffici ed ai servizi regionali".

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Si rileva, inoltre, che i compiti dell'ufficio che si va ad istituire potrebbero rientrare tra quelli del difensore civico di cui alla L.R. n. 38/81.

La tabella allegata all'art.32 "Stipendi" andrebbe riportata nell'ambito del comma cui si riferisce, il quinto, op pure dovrebbe costituire un allegato della legge, e non dell'articolo.

IL COORDINATORE

(Dott. Pasquale Rutigliani)



P R O G E T T O D I L E G G E

"NORME PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO
ED ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE PER IL TRIEN
NIO 1985 - 1987 (Accordo nazionale del 12.02.1987)"



REGIONE PUGLIA


- 2 -

Tutto questo nel contratto precedente, relativo al triennio '82-'84 recepito nella L.R.26/84, era stato solo avviato come processo evolutivo dei principi che avevano caratterizzato i contenuti dei contratti sino agli anni 80.

Solo con il presente Accordo il processo trova la sua piena ed inderogabile attuazione.

Gli istituti del Capo II contenuti negli articoli; - 2 (piano occupazionale), - 3 (progetti finalizzati), - 7 (pari opportunità). Nel Capo III produttività ed organizzazione del lavoro; - 8 (produttività), - 9 (progetti pilota), - 10 (organizzazione del lavoro) e dall'11 al 14 nonché l'art.8 (fruizione ed aggiornamento), l'art.22 del Capo IV riguardante i profili professionali e la loro omogeneizzazione all'interno del Comparto. Il Capo V riguardante la contrattazione decentrata e le relazioni sindacali nelle fattispecie degli articoli dal 25 al 28 sono tali che non potranno rimanere mere dichiarazioni di principio.

Una corretta e proficua collaborazione con le Organizzazioni Sindacali sapranno certamente concretizzare i predetti principi innovativi in obiettivi e iniziative utili per un miglioramento del funzionamento della Regione.



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

"Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio '85-'87. (Accordo Nazionale del 12/2/1987)"

RELAZIONE

Con il presente Disegno di Legge viene recepito l'Accordo Nazionale per il rinnovo del contratto relativo al triennio '85/'87 del personale delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli Enti del Comparto di cui all'art.4 del DPR 5 Marzo 1986 numero 68.

Il Disegno di Legge per la completa e specifica disciplina degli Istituti giuridici ed economici, contenuta nell'accordo è di mero recepimento di detti istituti, e il suo articolato e le successioni dei temi sono gli stessi dell'Accordo.

Per tutte le materie e per gli istituti che l'accordo attribuisce alla competenza della contrattazione decentrata il Disegno di Legge ribadisce la definizione degli stessi alle preve consultazioni e contrattazioni decentrate con le Organizzazioni Sindacali.

La semplicità e rapidità del recepimento del nuovo contratto dei dipendenti regionali, non significano però che esso si riduce ai soli istituti economici.

Questo contratto, infatti, è fortemente improntato ad una nuova visione del modo di organizzazione del lavoro, della valutazione dei risultati che ad essa conseguono, in termini di produttività oltre che di efficienza e di efficacia e quindi come logica consequenziale di detti principi, ad una diversa e più adeguata e soddisfacente considerazione ed incentivazione del lavoro e della professionalità del dipendente e dei dirigenti. Gli uni per l'apporto specifico di capacità e competenza professionale al conseguimento degli obiettivi fissati, gli altri per la responsabilità del risultato che è legato direttamente alle capacità di organizzazione e di utilizzo dei mezzi e delle risorse disponibili.

./.

Capo 1°

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità della legge

Con la presente legge la Regione Puglia, in applicazione dell'articolo 10 della Legge 29 marzo 1983, n° 93, così come modificato dall'art. 2 della Legge 8 agosto 1985, n° 426, recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il periodo 1985 - 1987 riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e disciplina, in conformità lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.



Art. 2

Validità dell'accordo

Gli effetti giuridici dell'accordo decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.



Capo 2°

Occupazione

Art. 3

Piano occupazionale

1. La Regione, d'intesa con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a:
 - sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;
 - riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la Giunta Regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al 4° comma del successivo articolo , un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.



3. L'individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche con seguente all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
- realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessi vi comprendenti i diversi profili professionali;
 - attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;
 - incrementare l'efficienza e la produttività della struttura organizzativa regionale utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendol'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.
5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e all'Osservatorio regionale previsto dal successivo art.

Art. 4

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 1:02.1986, n° 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I settori d'intervento sono individuati, a titolo di riferimento, nelle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turi-

M.

REGIONE PUGLIA

10

stici, sistemi integrati di educa-
zione, nonché ogni iniziativa di
sostegno, promozione e sviluppo
dell'attività produttiva e terzia
ria.

3. I predetti progetti sono finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione può indicare nel proprio bilancio.

M

G

Art. 5

Rapporto di lavoro a termine

1. Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate dall'art. 19 della L.R. 9 maggio 1984, n° 26.
2. Per i soli profili professionali compresi fra la I[^] e la IV[^] qualifica funzionale, la Regione può altresì ricorrere alle graduatorie degli Uffici di Collocamento territorialmente competenti in relazione alle sedi di lavoro e nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 28 febbraio 1987, n°56.
3. Al personale con rapporto di lavoro a termine è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica e profilo professionale.
4. Allo stesso personale compete la indennità integrativa speciale, il rateo della 13[^] mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

M

B

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Norme per l'accesso all'impiego regionale

1. Il reclutamento del personale regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
 - a) concorso pubblico;
 - b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
 - c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinente alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 13/86.

3. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive

REGIONE PUGLIA

(test attitudinale e/o prova pratica) secondo le modalità stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n° 56.

4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 9° comma.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20% dei posti messi a concorso, garantendo, in ogni caso, la partecipazione degli interni in misura proporzionale alla riserva. Al termine del corso una apposita commissione, di cui deve far parte almeno un docente del corso, procede all'espletamento di esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predetermina-

M

8

ti dalla Giunta regionale in sede di contrattazione decentrata.

7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. In tali casi le relative nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.
9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'articolo 3, i bandi di concorso per i posti disponibili fino alla 8^a qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti medesimi. Tale percentuale può giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. . Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica

M
r

funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni.

10. Per i posti a concorso fino alla 7^a qualifica funzionale compresa, è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

11. Per l'applicazione del precedente comma, la Giunta Regionale individua le aree funzionali per le qualifiche dalla 2^a alla 7^a e la conseguente aggregazione dei singoli profili professionali, nel rispetto degli accordi stipulati in sede di contrattazione decentrata.

12. Nei concorsi a posti unici fino alla 8^a qualifica funzionale la quota che può essere ricoperta mediante concorso riservato al per-

REGIONE PUGLIA

sonale interno viene individuata attraverso opportune compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva stabilite a norma del precedente comma 9 e del successivo art. per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso, ad eccezione di quelli derivanti da aumento di organico o da trasformazione di posti già esistenti.
16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti cui si

M₁

g

REGIONE PUGLIA

applica il presente accordo, al dipendente viene riconosciuto il maturato economico individuale di anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione alla data di decorrenza della immissione in ruolo nell'Ente di destinazione.

17. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme in materia di accesso dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della L.R. 9 maggio 1984, n° 26.



REGIONE PUGLIA

Art. 7

Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.
2. La Regione determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI, UPI, UNCEM, UNIONCAMERE, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. Sulla base delle predette determinazioni gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le OO.SS.
4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
5. Il personale trasferito conserva

M

S

REGIONE PUGLIA

la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compreso il maturato economico per anzianità.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabiliscono i criteri per il trasferimento del personale interessato.

M

B

Art. 8

Mobilità fra Enti

1. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna prevista dal presente articolo si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n° 68.
2. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
3. I criteri di cui sopra devono tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della



REGIONE PUGLIA

situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

4. Gli enti destinatari del presente accordo trasmettono alla Regione, Settore Personale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui ai commi precedenti.
5. La Regione provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione, sul proprio Bollettino Ufficiale, degli elenchi pervenuti.
6. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati devono presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato ag senso dell'Amministrazione di provenienza. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il 30 giugno di ogni anno.
7. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute do-

M
r

g

REGIONE PUGLIA

mande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

8. La opportunità di utilizzazione della mobilità nelle forme previste dal presente articolo è facoltà della Giunta Regionale per quanto concerne le qualifiche dirigenziali ed i profili professionali di 8^a qualifica aventi responsabilità di unità organica.
9. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra gli Enti del comparto, a domanda del dipendente motivata e documentata, e previa intesa delle due Amministrazioni interessate, in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS.
10. E' consentito altresì il trasferimento tra gli Enti destinatari del presente accordo e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione del

M

g

R E G I O N E P U G L I A

l'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

11. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto di comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
12. Il comando in tali casi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.
13. Il personale trasferito a seguito dei processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purchè abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.



Art. 9

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito dell'Amministrazione regionale, vengono definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. A tal fine è istituita, nell'ambito del Settore Personale e Orga-nizzazione, un "Comitato per la pari opportunità", con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportu-nità e di relazionare, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavo-ratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuo-vi ingressi.
3. La composizione del Comitato è determinata in sede di contrattazio-ne assicurando la presenza parite-tica delle OO.SS. maggiormente rap-presentative.

M

g

Capo 3

Produttività ed organizzazione
del lavoro

Art. 10

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa la Regione istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:
- dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del D.P.R. 1.2.1986, n° 13 (0,80% del monte salari);
 - da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nell'art. della presente legge;
 - dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonchè da quelle previste dal combinato disposto dal comma 9 dell'art. 23 della legge 28.2.1986, n° 41 e dell'art. 8 della legge 22.12.1986, n° 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella

M



REGIONE PUGLIA

quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario della Regione è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 12 del D.P.R. n° 13/86 nell'ambito del Personale è istituito l'ufficio Organizzazione e metodi; L'ufficio definisce l'impostazione complessiva dei progetti di produttività e ne verificano periodicamente l'attuazione ed i risultati con tali strumenti si provvede altresì allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:

R E G I O N E P U G L I A

- all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;
- all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;
- alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi regionali.

4. In mancanza della individuazione degli standards di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività sono corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987, sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne ed approvati dalla Giunta Regionale.
5. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta Regionale dei



REGIONE PUGLIA

programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata, con le procedure di cui sopra, sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale delle strutture e dei parametri oggettivi quale il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in se

M₁

REGIONE PUGLIA

guito, periodicamente, la Regione compie, con le OO.SS. di comparto e con le Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendente ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

M

g

REGIONE PUGLIA

Art. 11

Progetti pilota

La Regione d'intesa con le OO.SS. di comparto, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del D.P.R. 13/1986 al fine di predisporre i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dalla emananda legislazione nazionale in materia.

M.

G.

Art. 12

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è de mandata alla contrattazione decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, an che conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in realzione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. La revisione delle strutture organizzative deve perseguire le se guenti finalità:

a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma del l'art. 1 legge 19.6.1979, n° 421, sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o pro getti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi devono permettere il costante raffronto tra risorse di personale e finanziarie allocate e risutati ottenu ti in relazione agli obiettivi di

M

g

R E G I O N E P U G L I A

medio e lungo periodo, nonchè la
oggettiva valutazione di carichi
di lavoro per unità, la produttività
individuale ed aggregata an
che ai fini della determinazione
del fondo e la conseguente attri-
buzione dei premi incentivanti la
produttività di cui all'art. 10;
b) riaffermare il principio della
democrazia organizzativa al fine
di consentire al dipendente di
partecipare alla definizione dei
metodi di lavoro ed alle modalità
di esercizio delle competenze as
segnate, nonchè alla verifica del-
la rispondenza dei risultati agli
obiettivi; tali risultati possono
essere ottenuti anche attraverso
la sperimentazione di tecniche di
direzione per obiettivi e circoli
di qualità;
c) introdurre, nell'organizzazio-
ne del lavoro, sistemi a tecnolo-
gia avanzata che consentano, anche
sulla base di utilizzazione asso-
ciata, lo snellimento delle proce-
dure atte a rendere più tempesti-
va l'azione e l'intervento della
Amministrazione attraverso una più
immediata disponibilità delle in-
formazioni necessarie ai centri de
cisionali;

M_v

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

- d) dotarsi di apposito regolamento per le procedure nella organizzazione del lavoro;
- e) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
- f) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici devono essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

M



REGIONE PUGLIA

Art. 13

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono, peraltro, tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
4. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero previsto dal 5° comma dell'art. 22 della L.R. n° 26/84, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo i seguenti criteri:
 - migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
 - più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
 - rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
 - ampliamento dell'arco temporale

REGIONE PUGLIA

della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazione degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

- riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro distribuito su 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

6. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione vengono individuate tenendo conto della realtà locale e della finalità per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilità degli orari, la turnazio

REGIONE PUGLIA

ne e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
- a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
 - b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
 - c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
 - d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.
9. Ove necessario, qualora le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili la finalità connesse



REGIONE PUGLIA

alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

10. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.
11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.
12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione del compenso orario per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

M_v

REGIONE PUGLIA

Art. 14

Orario flessibile

1. L'adozione dell'orario flessibile e la sua articolazione viene de finita in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri e li miti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'o rario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'o rario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto al la medesima unità organica.
3. La sua adozione presuppone un'a nalisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità orga nica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica del l'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'uten za, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate, nonché delle carat teristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.
4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turna ziobi, deve trovarsi contemporaneamente

REGIONE PUGLIA

mente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva l'esigenza di assicurare particolari servizi.

5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel precedente art. sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralinisti e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con la attività complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.

7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi - quando cioè

M

g

REGIONE PUGLIA

sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di partecipazione.

8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.



REGIONE PUGLIA

Art. 16

Permessi - recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, previ permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazioni alle esigenze di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da es

M

REGIONE PUGLIA

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:
- 5% per la fascia oraria diurna;
 - 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
 - 30% per la fascia festiva notturna.
8. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.

HV

9

REGIONE PUGLIA

Art. 15

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità ed eventi naturali.
5. L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

REGIONE PUGLIA

sere perfettamente individuabili ri
spetto ad altri tipi di ritorni per
completamento di servizio ovvero per
turni.

7. E' abrogato il 1° comma dell'arti
colo 65 L.R. n° 18/74.

MV



REGIONE PUGLIA

Art. 17

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OO.SS. in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore per dipendente.
4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:
- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

M.

g

REGIONE PUGLIA

- 18 ore annue per dipendente destinate alla produttività;
- 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferito all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti con un limite massimo individuale a 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali -debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto del monte ore complessivo previsto dal comma precedente.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo con le modalità definite con provvedimento di Giunta previa intesa con le OO.SS..



REGIONE PUGLIA

8: La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile di godimento;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9: La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10: Le tariffe orarie, derivanti al 31.12.1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dai singoli ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo

REGIONE PUGLIA

derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.
12. Gli IACP ed i Consorzi di sviluppo industriale, per specifiche esigenze ed in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo la previsione di cui alla lettera c) e d) dell'art. 29, terzo comma, del D.P.R. 347/1983.



REGIONE PUGLIA

Art. 18

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infresettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, fatta salva la disciplina firmata in sede di accordo decentrato ai sensi del precedente art. per quanto attiene alle modalità per il completamento dell'o

M



REGIONE PUGLIA

orario d'obbligo.



REGIONE PUGLIA

Art. 19

Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione promuove e favorisce forme di intervento per la forma zione, l'aggiornamento, la riqua lificazione, la qualificazione e la specializzazione professiona- le del personale.
2. Per il conseguimento delle pre- dette finalità è istituito un ap- posito capitolo di spesa nel bi- lanciao regionale.
3. Annualmente, la Regione e gli En ti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5.3.1986, n° 68, in accordo con le OO.SS., possono definire, per le iniziative di interesse comu- ne, i piani dei corsi di qualifi- cazione, riqualificazione ed ag- giornamento a livello regionale. Limitatamente a profili specifi- cidegli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore pos- sono essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
4. Il personale che partecipa ai cor- si di formazione cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi o

REGIONE PUGLIA

genze di eiconversione e di mobilità professionale.

9. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.



neri sono a carico dell'Amministrazione.

5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendo i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
7. La prima finalità viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
8. La seconda finalità viene perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, si esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esi-



REGIONE PUGLIA

Art. 20

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio, e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente, in quanto non modificata dai precedenti commi.

M



Capo 4

Struttura Organizzativa

Art. 21

Profili Professionali

1. La identificazione di profili professionali quali saranno determinati dalla Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica sarà recepita con Legge Regionale entro il 31/12/1987 ed avrà valore per il prossimo triennio contrattuale.

M

GP

REGIONE PUGLIA

Art. 22

Osservatorio regionale per il pubblico impiego

1. Nell'ambito del Settore Personale e Organizzazione é istituito l'"Osservatorio regionale del pubblico impiego" con le seguenti attribuzioni:

- programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato della occupazione presso le pubbliche aministrazioni della Regione previste dall'art.4 del DPR n.68/86;
- accentrare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi,, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall'osservatorio nazionale;
- organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli Enti del Comparto nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilità.

M



REGIONE PUGLIA

Art. 23

Ufficio informazioni e reclami

1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture organizzative regionali nell'ambito del Settore Personale ed Organizzazione è istituito l'Ufficio "informazione e reclami".

M

Q

Capo 5

Contrattazione decentrata e
relazioni sindacali

Art. 24

i Livelli di contrattazione

1. Sono individuati i seguenti livelli
di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del D.P.R. n° 68/1986, il funzionamento dell'osservatorio regionale del Pubblico Impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a) nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente accordo;

c) a livello di singoli Enti;



REGIONE PUGLIA

d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo Ente.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n° 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli Enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n° 68/86.

M

g

REGIONE PUGLIA

Art. 25

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
 - dell'ANCI per i Comuni e i loro Consorzi;
 - dell'UPI per le Province e loro Consorzi;
 - dell'UNCEM per le Comunità Montane;
 - UNIONCAMERE per le Camere di Commercio;
 - dagli altri enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n° 68/1986 per quanto di rispettiva competenza;
 - da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trat



REGIONE PUGLIA

tante è costituita:

- dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
- da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come sopra indicata.

M

g

Art. 26

Materie di contrattazione decentrata

Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n° 93, del D.P.R.

1 febbraio 1986, n° 13 e di quella del presente accordo, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

- l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;
- le "pari opportunità";
- i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibi-

MV

REGIONE PUGLIA

lità, straordinario, permessi), nonchè le modalità di accertamento del loro rispetto;

- la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;

- la formulazione dei programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

- le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

- l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo di lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

- le altre materie appositamente mandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo.

H₁

9

REGIONE PUGLIA

Art. 27

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata A.R. da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.
2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si può fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di com-

REGIONE PUGLIA

parto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

M



REGIONE PUGLIA

del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle OO.SS. territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n° 93. Ulteriori modalità attuative sono stabilite dagli accordi di comparto e decentrati.
4. Le OO.SS. di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n° 93 possono richiedere alla Regione che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficaciae ai fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R 13/1986, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le OO.SS. sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste

M

REGIONE PUGLIA

Art. 28

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 13/1986, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità della azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di parte cipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preveniva informazione alle OO.SS. sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi; L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione

REGIONE PUGLIA

in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n° 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni, le Amministrazioni garantiscono, sentite le OO.SS., un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle OO.SS., il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 26 vengono definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

REGIONE PUGLIA

Art.29

Attività sociali, culturali,
ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse dalla Regione, sono gestite da organismo formato dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11 dello Statuto dei lavoratori, nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nel Bilancio regionale.

A

G

REGIONE PUGLIA

170

Art. 30

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora é pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
2. La tariffa oraria come sopra determinata si applica anche per la determinazione del compenso per i turni e per lavoro ordinario notturno e festivo.



REGIONE PUGLIA

Art. 31

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

a) Visite mediche di controllo.

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS:LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

b) Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro.

Le UU.SS:LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE; Le UU.SS:LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche

MV

REGIONE PUGLIA

periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

c) Libretto sanitario.

E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al DPR 10 Aprile 1984, n.210.

M₁

P

REGIONE PUGLIA

Capo 6

Trattamento economico

Art. 32

Stipendi

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare derivanti dall'Accordo Nazionale di Lavoro per il triennio 1985/87, recepito dalla presente legge sono così determinati

Qualifica Funzionale	1/1/1986	1/1/1987 (compreso 1986)	1/1/1988 (compreso 1986 e 1987)
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
1 q.dir.	810.000	1.755.000	2.700.000
2 q.dir.	900.000	1.950.000	3.000.000



REGIONE PUGLIA

2. A decorrere dal 1° Gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'art.29 della L.R. 9 Maggio 1984, n.26, nonché quelli previsti nel CGNL del 13 Aprile 1983 relativi a II.AA.CC.PP. e loro Consorzi regionali, ANIACAP e Consorzi di Sviluppo Industriale (CGNL 27/5/1983) sono così modificati:

1 qualifica	3.800.000
2 "	4.460.000
3 "	5.000.000
4 "	5.650.000
5 "	6.640.000
6 "	7.500.000
7 "	8.700.000
8 "	12.000.000
1 " dirig.	13.900.000
2 " "	17.000.000

3. Il trattamento tabellare del personale della 1^a e 2^a qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a £ 2.100.000 ed a £ 4.000.000.

REGIONE PUGLIA

4. Al personale della 1^a qualifica dirigenziale l'importo di £ 2.100.000 compete dopo due anni di effettivi servizio nella qualifica.
5. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. loro Consorzi regionali, ANIACAP, e Consorzi di Sviluppo Industriale secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato .
6. Le indennità di cui all'art.30 della L.R.9 Maggio 1984, n.26 nelle misure di seguito riportate:

2 ^a	qualifica	60.000
3 ^a	"	120.000
4 ^a	"	120.000
5 ^a	"	120.000
6 ^a	"	360.000
7 ^a	"	360.000
8 ^a	"	500.000

concorrono dal 1° Gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

M



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO

Ordinamento	Contratti IACP e Consorzi di Sviluppo Indu - striale
1^ qualif.funz.	portieri
2^ " "	1^ fascia funz.
3^ " "	2^ " "
4^ " "	3^ " "
5^ " "	- - -
6^ " "	4^ fascia funz.
7^ " "	5^ " "
8^ " "	6^ " "
1^ " dirig.	7^ " "



REGIONE PUGLIA

Art. 33

Indennità

1. A decorrere dal 1° Gennaio 1988 competono le seguenti indennità:
- a) al personale di vigilanza (itica, venatoria, idraulica, silvo-pastorale) inquadrato nella 5^a qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per do dici mensilità di £ 480.000;
 - b) al personale della 8^a qualifica funzionale con direzione di u nità operativa organica complessa nonché al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta abilitazione per l'eserci zio della professione e per l'i-scr izione all'albo che operi in posizione di staff, compete una indennità annua fissa di : lire 1.000.000 per dodici mensilità;
 - c) al personale inquadrato nella 1^a qualifica dirigenziale é at-trib uita una indennità di dire-z ione di struttura di £ 3.000.000 (per dodici mensilità);
 - d) al personale inquadrato nella 2^a qualifica dirigenziale é attribu ita una indennità di funzione di £ 4.600.000 per dodici mensi-lit à;



REGIONE PUGLIA

e) per il personale della 1^a e 2^a qualifica dirigenziale è istituita, altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di £. 2 milioni vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio; La predetta indennità è fissata in £. 1.000.000 dall'1 luglio 1987 ed in £. 2.000.000 dal 31.12.1987;

f) la indennità di coordinamento rimane fissata nell'importo e nelle forme di attribuzione previsti dalla L.R. 9 maggio 1984, n° 26;

g) l'indennità di rischio di cui alla lettera i) dell'art. 30 della L.R. n° 26/84 è elevata da lire 120.000 a £. 240.000 annue (per dodici mensilità);

h) l'indennità di reperibilità di cui al terzo comma dell'art. 34 della L.R. n° 26/84 è fissata in £. 18.000 per ventiquattro ore giornaliere;

i) al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori e di cassa, compete un'indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato; ai sensi dell'art. 4 del

M

P

REGIONE PUGLIA

D.P.R. 5 maggio 1975, n° 146 e successive modifiche e integrazioni;
1) a decorrere dall'1.1.1989, al personale degli I.A.C.P., loro Consorzi regionali e A.N.I.A.C.A.P. l'importo della 14^a mensilità di cui all'art. 81 del CGNL 13.4.1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità; L'eventuale eccedenza tra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai CC.NN.LL. 83/85 per gli II.AA.CC.PP. e 82/84 per i Consorzi Industriali depurato della quota di I.I.S. pari a lire 1.081.824 annue conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente articolo 29, concorrere ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

M

G

REGIONE PUGLIA

Art. 34

Scaglionamento degli aumenti dell'indennità

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 33 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dall'1 gennaio 1988.
2. L'integrazione tabellare relativa alla 1^a e 2^a qualifica dirigenziale rispettivamente di £.2.100.000 e £. 4.000.000 è corrisposta in ragione del 30%, 35% e 35% dall'1 gennaio 1986, dall'1.1.1987 e dal 1.1.1988.
3. Le altre indennità, di cui all'articolo 30 della L.R. n° 26/1984, nonché l'indennità di funzione dei dirigenti dei Consorzi industriali di cui CCNL 11.7.1984, continuano ad applicarsi fino al 31.12.87.
4. A decorrere dall'1.1.1988 ai dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale l'indennità di funzione mensile pensionabile di cui al CCNL sopra richiamato è corrisposta, per la parte eccedente la corrispondente indennità prevista dal

REGIONE PUGLIA

presente contratto, a titolo di retribuzione individuale di anzianità; L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'articolo 85 del CCNL 1983/85 dall'1.1.1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:

III fascia	£. 120.000	annue
IV "	£. 360.000	"
V "	£. 360.000	"
VI "	£. 500.000	"
VII "	£. 500.000	"

Il restante importo è assorbito dai miglioramenti economici del prossimo contratto.

REGIONE PUGLIA

Art. 35

Retribuzione individuale di anzianità per gli II.AA.CC.PP. e Consorzi Industriali


1. Per il personale dipendente dai Consorzi di Sviluppo Industriale e dagli II.AA.CC.PP. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31/12/1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31/12/1985.
3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31/12/1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

REGIONE PUGLIA

Art.36

Destinazione acconto art.31 L.R.
26/1984

1. L'acconto di cui al secondo comma dell'art.31 della L.R.9 Maggio 1984, n.26 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art.37 della legge citata, che resta in godimento individuale. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.



REGIONE PUGLIA

Art.37

Clausola di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 Giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità viene incrementata, con decorrenza dall'1/1/1989, degli importi di cui all'art.31, primo comma, della L.R.n.26/1984.
2. Al personale assunto in data successiva al 31/12/1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 Dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 Dicembre 1988.



REGIONE PUGLIA

Art. 38

Passaggi di qualifica

1. Al personale che consegue, a qualsiasi titolo, il passaggio ad una qualifica superiore successivamente al 31/12/1986, compete oltre allo stipendio tabellare della nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione individuale di anzianità e la relativa integrazione in godimento alla data del passaggio.

M

G

REGIONE PUGLIA

Capo 7

Dirigenza

Art. 39

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle Pubbliche Amministrazione al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.
2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate negli artt. 15 e 16 della L.R.n.26/1984.
3. Le predette declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli IACP e i Consorzi di sviluppo industriale in relazione alla peculiarità dell'ordinamento di detti enti.

M

G

REGIONE PUGLIA

Art. 40

Mobilità dei dirigenti

1; La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione per i dirigenti delle proprie strutture e su proposta dell'Ufficio di Presidenza per i dirigenti delle strutture del Consiglio, con provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.



REGIONE PUGLIA

Art. 41

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente articolo 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.
2. L'attività dei dirigenti di 1[^] qualifica é soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di 2[^] qualifica, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.
3. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, provvedono ad analoga valutazione dei dirigenti di 2[^] qualifica.
4. Sulla valutazione espressa, é assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappre-

M

G

REGIONE PUGLIA

sentanza dell'Amministrazione in Commissioni e Collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.



REGIONE PUGLIA

Art. 42

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla 1^a qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, Enti di Diritto Pubblico, Aziende Pubbliche e Private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della 8^a qualifica funzionale, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a concorso é riservato ai dipendenti di ruolo della Regione inquadrato nell'8^a qualifica funzionale nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai



REGIONE PUGLIA

profili professionali della 2^a qualifica dirigenziale occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale in Pubbliche Amministrazioni, Enti di Diritto pubblico o Aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso é riservato ai dirigenti di 1^a qualifica di ruolo della Regione in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla 1^a e alla 2^a qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo, garantendo, in ogni caso, la partecipazione degli interni in misura proporzionale alla riserva.
6. Le riserve di cui sopra non operano nei concorsi a posti unici delle qualifiche dirigenziali.
7. Ai fini del calcolo dell'anzianità per la partecipazione ai primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla 2^a qualifi-

M

REGIONE PUGLIA

ca dirigenziale, viene computata anche l'anzianità nella 7^a fascia funzionale per gli IACP e i Consorzi Industriali.

8. La Regione può ricoprire il 20% dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, prescindendo dal requisito dell'età.

9. Le modalità per l'assunzione a contratto sono definite dalla Giunta Regionale prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello massimo in godimento da parte del personale di ruolo della stessa qualifica dirigenziale.

10. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo.



REGIONE PUGLIA

Art. 43

Contingente della 1[^] qualifica
dirigenziale

1. I posti della 1[^] qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti come contingente della 2[^] qualifica dirigenziale ai sensi del punto 2) dell'art. 16 della L.R. n° 26/84.
2. Qualora il numero dei dirigenti di 1[^] qualifica, attualmente in servizio, superi l'aliquota prevista dal precedente comma, saranno istituite corrispondenti posizioni di soprannumero ad esaurimento.

1
H
V

g

REGIONE PUGLIA

Art. 44

Funzioni dirigenziali negli IACP
e Consorzi di sviluppo industriale

1. negli Istituti Autonomi Case Popolari e nei Consorzi di Sviluppo Industriale vengono istituiti posti di ruolo della 1[^] qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della 2[^] qualifica dirigenziale con i criteri e modalità seguenti:
 - a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun Ente, della 1[^] qualifica dirigenziale, è pari al numero dei dipendenti appartenenti alla attuale 7[^] fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità che viene riassorbita per effetto o del passaggio alla 2[^] qualifica dirigenziale o dal conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dal presente accordo.
 - b) successivamente l'eventuale contingente organico della 2[^] qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle struttu

M

REGIONE PUGLIA

re funzionali apicali per ogni singolo ente, viene determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti con la legge regionale. La copertura dei posti avviene con i criteri stabiliti con il predetto provvedimento.

H_v

REGIONE PUGLIA

Capo 8

Art. 45

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente della forma zione professionale del ruolo uni co regionale è inquadrato in spe cifici profili professionali ap- partenenti alle seguenti qualifi- che funzionali:
 - a) VI[^] qualifica - docenti in at- tività della forma zione profes- sionale per il cui espletamento è ri chiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secon do grado o degli specifici requi- siti culturali e professionali pre cisti dalle leggi regionali;
 - b) VII[^] qualifica - docenti in at- tività della forma zione profes- sionale per il cui espletamento è ri chiesto il possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'eserc zio della funzione docente, devo- no essere strettamente correlati alle specifiche attività di forma zione professionale.

M₁

g

REGIONE PUGLIA

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo del ruolo unico regionale.
4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del precedente 1° comma avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri pre-determinati.
5. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla 7^ qualifica funzionale, è riservato al personale docente, inquadrato nella 6^ qualifica funzionale del ruolo unico regionale da almeno tre anni, purchè in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
6. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

N₁

g

REGIONE PUGLIA

7. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la formazione.
8. Per il personale che opera all'interno degli Istituti di riabilitazione e pena, l'orario di cattedra é fissato in 15 ore settimanali di docenza più 3 ore di supplenza.
9. L'articolazione dell'orario é oggetto di contrattazione decentrata.
10. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. .
11. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta

M



REGIONE PUGLIA

può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.



REGIONE PUGLIA

Art. 46

Inquadramento del personale docente

1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla 7[^] può essere assegnato, anche in soprannumero - riassorbibile - ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente.
3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla 6[^], viene inquadrato nella 6[^] qualifica funzionale con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A

g

REGIONE PUGLIA

Capo 9

Norme varie, finali e di rinvio

Art. 47

Tabella di equiparazione

1. In fase di prima applicazione il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari e dai Consorzi di Sviluppo Industriale e relative Associazioni e Federazioni Nazionali è inquadrato in base alla seguente tabella:

Tabella di equiparazione fra IACP - Consorzi di Sviluppo Industriale e Regioni

IACP e Consorzi Industriali		Regioni
-----------------------------	--	---------

Portieri e custodi	1 [^]	q.f.
I fascia funzionale	2 [^]	q.f.
II " "	3 [^]	q.f.
III " "	4 [^]	q.f.
.....	5 [^]	q.f.
IV fascia funzionale	6 [^]	q.f.
V " "	7 [^]	q.f.
VI " "	8 [^]	q.f.
VII " "	1 [^]	q.d.

REGIONE PUGLIA

2. La Commissione di cui al precedente art. provvede ad individuare, per il personale dipendente dagli IACP loro Consorzi ed ANIACAP e dei Consorzi di Sviluppo Industriale, i profili professionali definitivi in relazione alle qualifiche di inquadramento.



REGIONE PUGLIA

Art. 47

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o a qualifica inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento economico in godimento.

REGIONE PUGLIA

Art. 48

Compensi

1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario di servizio, in deroga ai limiti di cui al precedente articolo.



REGIONE PUGLIA

Art. 49

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. .

M

g

REGIONE PUGLIA

Art. 50

Eventi straordinari e calamità naturali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente articolo .

M

8

REGIONE PUGLIA

Art. 51

Documentazione dello stato di
infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico entro il 3° giorno di assenza.

MV



REGIONE PUGLIA

Art.52

Trattamento a regime

1. Al personale destinatario del presente accordo iscritto a forme esclusive, sostitutive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti al data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.



REGIONE PUGLIA

Art. 53

Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobato nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a f.1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di f. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n° 324, e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di f. 72.067.

M

REGIONE PUGLIA

Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale, iscritto alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno '88 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di f. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipante.

M



REGIONE PUGLIA

Art. 54

Equo indennizzo

1. Nei confronti del personale operaio non assicurato obbligatoriamente all'INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.
2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.
3. Un'apposita Commissione paritetica Governo-Sindacati, da nominarsi con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo, provvederà a formulare articolate proposte per l'adozione di idonei provvedimenti al fine della soluzione del problema.



REGIONE PUGLIA

Art. 55

Patrocinio Legale

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 56

Mensa

1. Il servizio di mensa é gratuito per il personale del diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di ristorazione agli studenti ed il tempo relativo a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

REGIONE PUGLIA

Art. 57

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramen
ti nei profili professionali pre
visti dalla normativa vigente,
ai professionisti legali é ri-
conosciuto, al conseguimento ri
spettivamente della qualifica
di avvocato e avvocato cassazio-
nista, un compenso pari all'1%
dello stipendio tabellare base
indicato nell'art. della pre
sente legge, da aggiungere al
salario di anzianità.
2. Al predetto personale spetta-
no altresì a decorrere dall'en
trata in vigore della presente
legge i compensi di natura pro-
fessionale secondo quanto sta-
bilito nei commi seguenti.
3. Gli importi degli onorari di
avvocato delle competenze di
procuratore riscosse dall'Am-
ministrazione, nonché il recu-
pero delle spese dei giudizi
che si concludono favorevol-
mente per l'Amministrazione so
no versati su apposito c/c del
la Tesoreria regionale inte-



REGIONE PUGLIA

stato al Settore Legale e Contenzioso e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servizio presso lo stesso Settore per metà in parti uguali e per metà in proporzione dei rispettivi livelli retributivi.

4. Alla relativa liquidazione si provvede ogni quadrimestre con ordinanza del Presidente della Giunta in base ai prospetti predisposti dal Dirigente dell'Avvocatura.

M

S

Art. 58

Affidamento di funzioni di qua
lifica funzionale superiore

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'Ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto, di cui al comma precedente le funzioni possono essere affi-date a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.



REGIONE PUGLIA

117°

3. L'incarico di assolvere le fun
zioni di un posto di qualifica
superiore non dà diritto al con
ferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmen
te conferito, abbia durata su-
periore ai 30 giorni, va attri-
buito al dipendente incaricato,
solamente un compenso computa-
to sulla differenza tra i trat
tamenti economici iniziali del
le due qualifiche.

M

G

REGIONE PUGLIA

Art. 59

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione decentrata, organizza direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. Tali corsi, devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica delle medesime qualifiche.

M

REGIONE PUGLIA

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5°, dell'art.7, deve essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

M

g

REGIONE PUGLIA

Art. 60

Verifica

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza e alle pari opportunità.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art.16 della legge 29 Marzo 1983, n.93 o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

M

REGIONE PUGLIA

ART. 61

Norma di rinvio

1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali contenuta nell'art.39 della L.R. 9 Maggio 1984 n.26.
2. Resta altresì confermata la disciplina prevista dall'art. 36 della L.R.n.26/84.
3. Le indennità previste dal punto 1, lettere c) e d) dell'articolo 30 della L.R.n.26/84 (1^a qualifica dirigenziale e 8^a qualifica funzionale) vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali - deliberazioni della Giunta Regionale, Ordini di Servizio del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori, e per il personale del Consiglio dal Presidente dello stesso - di data certa, risultino investiti di funzioni di responsabilità-direzione di strutture istituite con gli stessi atti,

M

B

REGIONE PUGLIA

nell'ambito dell'ordinamento regionale, oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali.

4. Le indennità di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 9 Maggio 1984 n.26 o, dalla data di effettivo affidamento dell'incarico.



REGIONE PUGLIA

Art. 62

Personale dell'Ente regionale
di sviluppo agricolo

1. Le disposizioni contenute nel
la presente legge sono estese
al personale ERPT, EPT e AAST
appartenente agli Enti pubbli-
ci non economici dipendenti
dalla Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

Art. 63

Norma finale

1. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L.R.9 Maggio 1984, numero 26 non modificate dalla presente legge con esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio.



Art. 64

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme che sono state stanziare nel Bilancio per l'esercizio finanziario 1987 dei Capitoli di spesa

relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

2. Per quanto concerne i compensi incentivati la produttività di cui all'art. i relativi oneri verranno imputati al Cap. 00304, "Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività".

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno suc-



REGIONE PUGLIA

14077

cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trento II Consiglio Consi-
liare pubblicato il 24.8.82

